



Atto Dirigenziale n° 56/2020

SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 41/2020

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA UBICATA IN VIA BELVEDERE IN COMUNE DI MANERBA DEL GARDA (BS), GESTITA DALLA SOCIETÀ MANERBA SERVIZI TURISTICI S.R.L. AUTORIZZAZIONE SOSTITUITA AF

IL DIRETTORE
Dott. Giovanmaria Tognazzi

Richiamati:

- il Decreto del Presidente n. 33 del 01/02/2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di direzione del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile;
- il Testo Unico degli Enti Locali approvato con d.lgs n. 267 del 18.08.2000, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- gli atti organizzativi e di programmazione di questa Provincia;

Visti i seguenti atti comunitari, statali, regionali e provinciali:

- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd. codice dell'ambiente);
- decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- regolamento regionale 24.03.2006, n. 3 “Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- il Regolamento Regionale 24.03.2006 n. 4 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione all'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- il Regolamento per la disciplina del Servizio idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Brescia, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 2 del 08/05/2009;

Premesso che:

Documento Firmato Digitalmente

- questa Provincia, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 59/2013, è autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), quale provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP) che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3 del medesimo decreto;
- con legge regionale 27 dicembre 2010, n. 21, le funzioni di cui all'articolo 48 comma 2 della legge regionale n. 26 del 2003 e s.m.i. già esercitate dall'Autorità d'Ambito lombarde, sono state attribuite alle Province a far data dal 1 Gennaio 2011;
- le Province esercitano tali funzioni tramite gli Uffici d'Ambito costituiti nella forma di Azienda Speciale ai sensi dell'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000;
- con deliberazione del consiglio provinciale n. 26 del 2011 in data 27/06/2011 è stato costituito a decorrere dal 01/07/2011 l'Ufficio d'Ambito di Brescia;

Vista la domanda trasmessa dal SUAP dell'Unione Comune Valtinesi in data 10/12/2018 e registrata al protocollo generale dell'Ufficio d'Ambito con n. 7154/2018 con la quale il Sig. Giancarlo Talamazzi nella sua qualità di rappresentante legale della Società "Manerba Servizi Turistici s.r.l.", avente sede legale in comune di Manerba del Garda (Bs), via Garibaldi n. 25 ha chiesto l'autorizzazione unica ambientale (AUA) per lo svolgimento dell'attività di distributore carburanti per natanti sita in comune di Manerba del Garda (Bs), via Belvedere, sostitutiva del titolo abilitativo ambientale costituito dall'autorizzazione allo scarico di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del d.lgs. n. 152/2006;

Dato atto che con nota P.G. n. 1069/2019 del 19/02/2019, indirizzata al SUAP, l'Ufficio d'Ambito, avendo riscontrato la necessità di integrazione della documentazione presentata a corredo della domanda di AUA, ha precisato gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni;

Preso atto che la documentazione integrativa richiesta è pervenuta all'Ufficio d'Ambito con note registrate al P.G. 2329/2019 del 17/04/2019, 3505/2019 del 19/06/2019;

Dato atto che l'istanza pervenuta contiene le indicazioni di cui agli artt. 124 e 125 del D.Lgs. 152/06 e nel Regolamento del S.I.I.;

Rilevato che, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 7, del d.P.R. n. 59/2013, è risultato necessario, per il richiedente, acquisire esclusivamente l'AUA ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi ambientali di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 59/2013, in particolare per l'acquisizione dell'autorizzazione allo scarico, e che questa Provincia ha provveduto, tramite l'Ufficio d'Ambito, all'istruttoria senza convocazione di conferenza di servizi;

Richiamato l'art. 107, c. 1, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in base al quale gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite adottati dall'Ufficio d'Ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto ed in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico recettore, nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane ai sensi dell'art. 101, cc. 1 e 2, D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Dato atto che la presente AUA sostituisce il seguente titolo abilitativo ambientale:

- autorizzazione allo scarico, secondo quanto previsto nell'allegato denominato "AUA – Sezione SCARICHI industriali in pubblica fognatura", parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che la presente AUA non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia e l'urbanistica, ecc. necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto/attività, nonché ulteriori atti di altre Autorità;

Dato atto che ai sensi dell'art. 130 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a. alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b. alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c. alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

Verificato che la ditta richiedente ha provveduto ad effettuare il versamento degli oneri istruttori ai fini dell'adozione del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 59/2013;

Acquisito il parere del Gestore del Servizio di Fognatura e Depurazione, Acque Bresciane s.r.l., ai sensi dell'art. 48, c. 2, lett. i), L.R. 26/2003 e s.m.i., pervenuto in data 16/12/2019 al PG n 6848/2019 del 16/12/2019;

Vista la conforme proposta di provvedimento del direttore dell'Ufficio d'Ambito trasmessa con nota del 09/01/2020 registrata al protocollo generale provinciale n. 3609 in data 10/01/2020 e ritenuto di poter adottare il presente atto;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (in atti);

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 27 del 01/02/2019;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni e ritenuto di poter adottare il presente atto;

DISPONE

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate ad ogni effetto,

1. di adottare l'autorizzazione unica ambientale (di seguito AUA) richiesta dalla Società Manerba Servizi Turistici s.r.l. per l'esercizio dell'attività produttiva ubicata in comune di Manerba del Garda (BS), via Belvedere, con l'osservanza delle condizioni e delle prescrizioni previste dal presente atto e dal suo allegato, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, dal d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e relativi allegati, nonché da tutte le altre normative ambientali, presenti e future, in quanto applicabili;
2. di dare atto che la presente AUA sostituisce il seguente titolo abilitativo ambientale: autorizzazione allo scarico di cui all'art. 124 del decreto legislativo n. 152/2006, secondo quanto previsto nell'allegato alla Sezione denominata "AUA - Scarichi industriali in pubblica fognatura", parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del d.P.R. n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dalla data di rilascio;
4. di dare atto che ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013 l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale o la revisione delle sue prescrizioni anche prima della scadenza, quando tali prescrizioni impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore e quando nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigano;
5. di dare atto che le modifiche all'attività ed agli impianti, sia sostanziali sia non sostanziali, sono soggette alla disciplina di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013;
6. di dare atto che il rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale è disciplinato dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013;
7. di dare atto che sono fatti salvi i diritti di terzi e tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, la cui acquisizione è prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché le disposizioni future in materia ambientale, in quanto applicabili;
8. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi costantemente copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

Il presente atto, ai sensi dell'art. 4, comma 7, ultima parte, del d.P.R. n. 59/2013, viene trasmesso al SUAP competente ai fini del rilascio del titolo al richiedente, nonché della sua comunicazione ai seguenti soggetti: Provincia di Brescia, Ufficio d'Ambito di Brescia, ARPA di Brescia, nonché ai soggetti intervenuti a qualunque titolo nel procedimento.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data.

IL DIRETTORE

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, lì 13-01-2020